



Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO XI

Roma, **26 MAR. 2012**

Prot. Nr. 25700
Rif. Prot. Entrata Nr. 0023789
Allegati:
Risposta a Nota del: 08.02.2012 n. 0002435



All' Università degli studi di Trieste
Sezione pianificazione,
controllo e bilancio
Ripartizione contabilità, bilancio
e missioni
Piazzale Europa, 1
34127 TRIESTE

e p.c. Ministero istruzione, università
e ricerca
Dir. Gen.le per l'università, lo
studente e il diritto allo studio
Piazzale J. F. Kennedy, 20
ROMA

OGGETTO: Attuazione art. 35, decreto legge 24.01.2012, n. 1. Quesito sulla gestione dei conti correnti d'appoggio dedicati per i finanziamenti dell'Unione Europea.

Con la nota in riferimento codesta Università ha chiesto di avere indicazioni sulle modalità di applicazione del regime di tesoreria unica cd. tradizionale, quale discende dalla recente modifica di cui alla norma indicata in oggetto, con particolare riferimento alla gestione dei fondi provenienti dall'Unione Europea per progetti di ricerca finanziati dalla stessa.

L'art. 35, commi 8 e 9, del decreto legge n. 1/2012 prevede infatti la sospensione del regime di tesoreria unica mista fino a tutto il 2014, l'applicazione del sistema di tesoreria unica tradizionale e, conseguentemente, il versamento presso la tesoreria statale di tutte le disponibilità liquide degli enti interessati: le entrate proprie sul sottoconto fruttifero della contabilità speciale e le altre entrate su quello infruttifero. Sulla base delle argomentazioni di codesta Università, i meccanismi di tesoreria unica mal si concilierebbero con la gestione dei fondi per progetti di ricerca finanziati dall'UE, che debbono necessariamente essere versati su conti fruttiferi, scalando gli interessi attivi maturati dall'importo complessivo del finanziamento. Per questo motivo codesta Università ha

chiesto una deroga all'applicazione della normativa di tesoreria unica, limitatamente alla gestione delle risorse riferite ai progetti finanziati dalla UE.

Al riguardo, nel premettere che lo scomputo degli interessi interesserebbe unicamente le risorse trasferite a titolo di prefinanziamento, si osserva che la stessa Commissione Europea ha previsto i casi di esenzione dall'obbligo di dichiarare e scalare gli interessi maturati sul prefinanziamento, tra i quali è esplicitamente indicata l'impossibilità di aprire un conto fruttifero in base alla normativa nazionale¹. Ad avviso dello scrivente, l'obbligo di depositare le proprie liquidità presso la tesoreria statale - sottoconto infruttifero – è una situazione agevolmente assimilabile a quella sopra descritta e pertanto si ritiene percorribile la strada di chiedere alla Commissione Europea l'esenzione dall'obbligo di dichiarare e scomputare gli interessi maturati sul prefinanziamento. Nello specifico e nell'ambito della situazione soprarichiamata, la richiesta di esenzione, motivabile con l'entrata in vigore della normativa sopravvenuta, riguarderebbe tutti i progetti di ricerca del programma FP7.

Ciò premesso, si ritiene che una deroga all'applicazione della normativa di tesoreria unica non sia necessaria nel caso prospettato. Si resta comunque in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi della questione.

Il Ragioniere Generale dello Stato



¹ Si veda al riguardo il "Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions" Versione 28.02.2011